

SACCHETTI DI PLASTICA MONOUSO PER ASPORTO MERCI

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha convertito il DL 91/2014, sono in vigore dal 21 agosto 2014 le sanzioni per la commercializzazione di sacchetti di plastica monouso per l'asporto merci non biodegradabili e compostabili.

Il provvedimento risolve l'impasse normativa, generatasi anche nei rapporti con la Commissione europea, che aveva di fatto "congelato" il divieto di commercializzazione dei sacchetti non conformi e con esso le sanzioni.

Pertanto, ora, le sanzioni debbono ritenersi pienamente in vigore.

È opportuno, quindi, che chi commercializza tali sacchetti si accerti della conformità degli stessi alle norme di legge già al momento dell'acquisto da parte del fornitore. La guida allegata faciliterà il riconoscimento dei sacchetti commercializzabili.

Si raccomanda, inoltre, di richiedere ai propri fornitori l'assicurazione scritta (utilizzando il fac-simile allegato) che i prodotti sono conformi a quanto disposto dalle norme tecniche.

In allegato:

- Vademecum delle principali norme che si sono succedute negli anni (allegato 1);
- Mini guida su come riconoscere il sacchetto commercializzabile (allegato 2);
- Approfondimento su alcuni quesiti operativi (gestione scorte) e sul quadro sanzionatorio (allegato 3)
- Fac-simile di dichiarazione conformità (allegato 4).

Allegato 1

QUADRO NORMATIVO

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge 11 agosto 2014, n. 116 che converte il DL 91/2014, sono in vigore dal 21 agosto 2014, le sanzioni per la commercializzazione di sacchetti di plastica monouso per l'asporto merci non biodegradabili e compostabili, anche se ceduti a titolo gratuito. Per "commercializzazione" deve intendersi, infatti, «l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita», quindi anche l'omaggio del classico sacchetto della spesa. Di conseguenza, la cessione di sacchetti non conformi, anche a titolo gratuito (per es. smaltimento scorte) non è consentita ed è soggetta alle sanzioni pecuniarie di legge.

Con il provvedimento si risolve l'impasse che si era generata con il DL 2/2012, che faceva partire le sanzioni pecuniarie una volta decorsi 60 giorni dall'emanazione del Dm "tecnico" sulle caratteristiche dei sacchetti per l'asporto merci, firmato il 18 marzo 2013. Tale decreto però veniva pubblicato in Gazzetta ufficiale senza che si fosse chiusa la procedura di notifica del medesimo alla Commissione europea (procedura la cui chiusura ufficiale è a tutt'oggi ancora incerta, stante il silenzio della Commissione) per cui di fatto la sua efficacia veniva "congelata", e con essa quella delle predette sanzioni. Orbene, la legge 116/2014 elimina ora dal DL 2/2012 l'inciso che "aggancia" l'operatività delle sanzioni all'emanazione del predetto decreto "tecnico" sulle caratteristiche dei sacchetti. Pertanto, ora le sanzioni debbono ritenersi pienamente in vigore.

Vademecum

La pubblicazione della legge n. 116/2014 sulla G.U. n. 192 del 20.8.2014 - Suppl. Ordinario n. 72 rappresenta il punto finale di un percorso legislativo iniziato nel 2006.

Per facilitare la comprensione dei vari passaggi e per aiutare gli operatori elenchiamo in questo vademecum normativo le principali norme che si sono succedute negli anni e, in particolare:

1. Art. 1, commi 1129 e 1130 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria per il 2007), poi modificati dall'art. 23, comma 21-novies, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78; tale legge determina la volontà del Governo di trovare modalità per la riduzione della produzione e distribuzione degli shopper di plastica, ai fini di ridurre le emissioni di CO2 e favorire lo sviluppo di materiali eco-compatibili dalla chimica verde.

2. Art. 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 28 (il d.l. competitività ne ha modificato il comma 4 sulle sanzioni); tale norma determina la volontà del Governo di introdurre misure concrete per la riduzione della commercializzazione degli shopper di plastica e chiarisce che il concetto di biodegradabilità si riferisce solo al materiale compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002. Secondo tale disposizione, quindi, possono essere commercializzati solo gli shopper monouso certificati compostabili UNI EN 13432. Si prevede anche la possibilità di commercializzare sacchi riutilizzabili realizzati con altri polimeri, nel rispetto di determinati spessori minimi e di determinate percentuali di plastica riciclata. Vengono introdotte sanzioni specifiche, prevedendone l'entrata in vigore dopo 60 giorni dall'emanazione del Decreto ministeriale che disciplini le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi e le modalità di informazione ai consumatori.

3. Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo economico del 18 marzo 2013; precisa le caratteristiche tecniche dei sacchi commercializzabili, chiarisce il concetto di commercializzazione (che ricomprende anche la messa a disposizione gratuita dei sacchi), introduce le modalità di informazione ai consumatori (le diciture da apporre sui sacchi stessi); conferma le sanzioni già previste dal d.l. n. 2/2012; entra in vigore a condizione che la Commissione europea non si opponga. Il decreto viene dunque notificato a Bruxelles e il periodo di standstill termina lo scorso 13

Settembre 2013;

4. Articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 28 come da ultimo modificato dal d.l. 91/2014, convertito in l. n. 116/2014; conferma che le sanzioni sono in vigore dal 21 agosto 2014.

Allegato 2
COME RICONOSCERE I SACCHETTI CONFORMI

Caratteristiche dei sacchetti

Le sanzioni pecuniarie previste riguardano la commercializzazione di sacchetti per la spesa in plastica, ad eccezione di quelli monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e di quelli riutilizzabili secondo precisi requisiti di spessore:

- 200 micron per i sacchi con maniglia esterna destinati all'uso alimentare;
- 100 micron per i sacchi con maniglia esterna non destinati all'uso alimentare;
- per i sacchi senza manici esterni, 100 micron se destinati all'uso alimentare, 60 micron se non destinati all'uso alimentare.

E' altresì consentita la commercializzazione di sacchetti realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dalla plastica.

Per quanto riguarda i sacchi monouso biodegradabili e compostabili la norma armonizzata UNI EN 13432:2002 ("Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi"), indica i criteri di valutazione dei materiali stabilendo le tempistiche e indicando i Pass level richiesti per determinare la compostabilità di un imballaggio.

Tali criteri necessari per soddisfare i requisiti fondamentali della EN 13432 sono:

- la caratterizzazione del materiale e composizione chimica: il materiale deve avere solidi volatili superiori al 50% e deve rispettare i limiti esposti in tabella per quanto riguarda il contenuto di metalli e sostanze pericolose.

- biodegradabilità: cioè la degradazione del materiale che compone l'imballaggio grazie all'azione di microrganismi in CO₂, acqua e biomassa. La norma stabilisce che in 180 giorni dev'essere raggiunta una percentuale di biodegradazione maggiore o uguale al 90%. La norma tollera la presenza di componenti organici non biodegradabili nei seguenti termini: ogni componente organico non biodegradabile dev'essere presente con una percentuale inferiore all'1%, per un massimo di 5 componenti (quindi la somma dei componenti non biodegradabili non dev'essere superiore al 5%).
- disintegrazione: la norma stabilisce che in 12 settimane il materiale che compone l'imballaggio deve disintegrarsi in modo da permettere che almeno il 90 % del materiale ottenuto passi attraverso un setaccio di maglia 2 mm x 2 mm.
- qualità del Compost ed Ecotossicità: dev'essere verificata l'assenza di effetti negativi dopo la disintegrazione dell'imballaggio. La norma prevede controlli chimico/fisici e una prova di germinazione di semi e crescita, nella quale il compost ottenuto dalla disintegrazione del campione deve dare un tasso di germinazione e crescita almeno del 90% rispetto al compost senza il campione.

La certificazione dei materiali può avvalersi dei seguenti Marchi:

DIN-CERTCO (D, UK, P, CH) EN 13432, ASTM D6200

Compostable: Compostabilità con test di laboratorio. Certifica l'idoneità al Compostaggio Industriale

VINCOTTE (Belgio) EN 13432 - OK Compost
Compostabilità con test di laboratorio. Certifica l'idoneità al Compostaggio Domestico e Industriale

CIC - CertiQuality (Italia) UNI EN 13432, UNI EN 14045 - Compostabile CIC

Certifica l'idoneità alla Compostabilità con test su scala reale al Compostaggio Industriale

Come riconoscere il sacchetto conforme alle norme?

È opportuno che chi commercializza tali sacchetti si accerti della conformità degli stessi alle norme di legge già al momento dell'acquisto da parte del fornitore.

Pertanto, raccomandiamo alle aziende che dovessero avere necessità di ordinare sacchetti, di fare molta attenzione e di chiedere ai propri fornitori l'assicurazione scritta che i prodotti ordinati siano conformi a quanto disposto dalla nuova normativa.

Ricapitolando, la legge prevede che possano essere commercializzati solo:

- sacchetti monouso biodegradabili e compostabili (i cosiddetti sacchetti "molliti" conformi allo standard UNI EN 13432:2002);
- sacchetti riutilizzabili (tra cui le classiche sporte in iuta, tessuto...).

Al contrario, non possono più essere commercializzati i sacchetti monouso oxodegradabili in polietilene, in

quanto non compostabili secondo i requisiti tecnici dello standard UNI EN 13432:2002. Tra tali sacchetti che non possono essere commercializzati si segnalano in particolare quelli con le seguenti diciture: “biodegradabili al 100%” (o anche solo “Bio”, “Biodegradabile”); “ECM Biodegradabile” o “Sacchetto con additivo ECM”; sacchetto con additivo “EPI”; sacchetto “D2W” o sacchetto con additivo “D2W”.

Queste buste in plastica (polietilene) sono additivate con sostanze che esposte alla luce dovrebbero favorire la frammentazione della plastica. Su questi sacchetti a volte si trovano diciture che parlano di eco-compatibilità, ma non di compostabilità. Nonostante i richiami all’ecologia, questi sacchetti non sono conformi alla normativa in quanto appunto non compostabili secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002. Spesso tali sacchetti in plastica additivata fanno poi riferimento a norme Uni En diverse dalla 13432 e non contemplate dalla predetta normativa.

Biodegradabilità e compostabilità

Riteniamo opportuno a tal riguardo richiamare e fare chiarezza sui concetti di biodegradabilità e compostabilità.

La biodegradabilità è una proprietà delle sostanze organiche e di alcuni composti sintetici, di essere decomposti in sostanze più semplici dalla natura, o meglio, dai batteri saprofiti, in tempi anche molto lunghi che variano a seconda di taluni fattori (temperatura, umidità etc.).

La compostabilità è, invece, quella particolare capacità di un materiale organico di biodegradarsi nei tempi e nelle condizioni controllate di compostaggio, trasformandosi velocemente (6 mesi) in compost (cioè un terriccio usato come fertilizzante) mediante uno specifico processo di biodegradazione aerobica (ossia che avviene in presenza di ossigeno), chiamato appunto processo di compostaggio. Tale processo sfrutta la biodegradabilità dei materiali organici di partenza per trasformarli in un prodotto finale che deve rispettare alcuni requisiti definiti dalla legge per poter essere utilizzato come fertilizzante.

Biodegradabile non necessariamente vuol dire compostabile.

Tuttavia, la biodegradazione in condizioni di compostaggio (ossia la compostabilità) è l’unica forma di biodegradazione rilevante per la normativa vigente in materia di sacchetti per l’asporto merci.

I sacchetti in plastica additivati con ECM o con altri additivi (es., d2W o EPI), su cui sono riportate affermazioni di biodegradabilità, non sono in grado di biodegradarsi nei tempi e nelle condizioni controllate di compostaggio. Invero, tali sacchetti, contrariamente a quanto richiesto dalla normativa vigente (standard UNI EN 13432:2002), non si disintegrano in frammenti inferiori ai 2 mm in un periodo massimo di 3 mesi, né sono in grado di biodegradarsi per almeno il 90% in 6 mesi.

Dunque, tali sacchetti non sono conformi alla normativa vigente, anche se talvolta vengono persino spacciati per compostabili quando non lo sono, ed addirittura sono riportate, in questi sacchetti, scritte che invitano ad utilizzarli per la raccolta dei rifiuti organici.

Si ricorda sul punto che il vero sacchetto compostabile, a differenza dei predetti sacchetti additivati, permettedi creare un rifiuto umido omogeneo dove sia contenitore che contenuto godono delle stesse proprietà di biodegradazione in condizioni di compostaggio. Questo quindi rende più efficace la raccolta differenziata dell’umido perché agevola la diminuzione degli scarti e aumenta i quantitativi di rifiuto organico intercettato, garantendo sempre i livelli di qualità richiesti per il compost finale.

Come riconoscere, quindi, i sacchetti commercializzabili?

- Bisogna far riferimento alla dicitura di conformità alla norma UNI EN 13432:2002 e cercare sul sacchetto la frase “Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici ” che di solito viene riportata lateralmente o nella zona frontale.
- Una seconda possibilità è quella di cercare sul sacchetto i marchi che attestano la certificazione della biodegradabilità e della compostabilità, come ad es. “OK Compost”, “Compostabile” e “Compostabile CIC”. I loghi di tali Marchi sono inoltre dotati di un codice seguito da un numero (Sxxx o 7wxx) riferito a ogni azienda produttrice che deve assicurare anche la tracciabilità.

Fonte comune di Novara

Allegato 3



GESTIONE DELLE SCORTE, SACCHETTI PER FRUTTA E VERDURA E QUADRO SANZIONATORIO

Gestione scorte

Per le scorte ancora in magazzino, non conformi al dettato normativo, potranno seguirsi le procedure previste per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, e pertanto tali sacchetti potranno essere consegnati a specifica ditta autorizzata ovvero restituiti ai fornitori di tali sacchetti “fuori legge”.

Sacchetti per frutta e verdura

Nessun specifico chiarimento riguardo è stato al momento rilasciato dal competente Ministero riguardo i sacchetti di plastica (di solito trasparenti) messi a disposizione all’interno dei supermercati per pesare e trasportare verdura e frutta da parte dei clienti fino alla cassa. Non è chiaro se questi rientrino nel campo di applicazione del divieto e siano anch’essi soggetti all’applicazione delle sanzioni. Non essendo chiaro, pertanto, se tali sacchetti usati per il cd. Food packaging dovranno rispettare le norme tecniche per essere

commercializzati, il consiglio è di evitare interpretazioni penalizzanti da parte degli organi di controllo e di utilizzare altre tipologie di sacchetti per il confezionamento degli alimenti sfusi (come ad esempio quelli in cartone).

Volendo interpretare in modo rigido le norme, infatti, tali sacchetti sembrerebbero rientrare nel campo di applicazione del divieto.

Ai sensi della normativa vigente (v. in particolare d.l. n. 2/2012 e D.M. 18.3.2013), infatti, tutti i sacchi monouso per l'asporto delle merci devono essere biodegradabili e compostabili.

In particolare, per "sacchi per l'asporto merci" si intendono tutti quei sacchi aventi maniglia interna o esterna "alla dimensione utile del sacco" (v. art. 2, comma 1, d.l. n. 2/2012 e art. 2 D.M. 18.3.2013).

Al contrario, i sacchi privi di maniglia (interna o esterna) non possono essere considerati sacchi per l'asporto merci soggetti alla normativa di cui sopra.

Volendo esemplificare, un sacco monouso fornito al consumatore in una frutteria, che sia dotato di maniglia (interna o esterna), andrebbe considerato come sacco asporto merci, e dunque dovrebbe essere necessariamente biodegradabile e compostabile.

Sanzioni

La sanzione pecuniaria parte da 2.500 euro per arrivare a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo (100.000 euro) se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. (Si veda l'articolo 2, comma 4, del d.l. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116).

Nessun specifico chiarimento riguardo alla quantificazione delle "ingenti quantità" è stato al momento rilasciato dal competente Ministero.

Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa (Polizia Municipale) e ogni altra autorità di polizia (carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia provinciale, polizia sanitaria etc.), nell'esercizio delle proprie funzioni di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione, che provvede ad irrogare la sanzione (stabilendone l'importo) laddove il trasgressore non abbia provveduto al pagamento in misura ridotta.

Si rammenta che le Amministrazioni Comunali non hanno alcuna competenza né potere sulle altre autorità di polizia amministrativa competenti sul territorio, qualora le stesse decidessero autonomamente di svolgere controlli e applicare da subito sanzioni in materia.

In particolare vi invitiamo a porre l'attenzione sull'allegato 2, la cui attenta lettura consentirà di individuare i sacchetti conformi alla normativa vigente, e sull'allegato 3, nella parte riguardante i sacchetti di plastica messi a disposizione dei clienti all'interno dei supermercati per pesare e trasportare verdura e frutta fino alla cassa.

Con l'occasione ricordiamo che:

- dal 21 agosto 2014 sono in vigore le sanzioni per la commercializzazione di sacchetti non biodegradabili e non compostabili;
- per commercializzazione si intende anche la cessione a titolo gratuito;
- eventuali scorte di sacchetti non conformi non possono più essere utilizzate, pena le sanzioni previste dalla legge